

REGOLAMENTO

PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI NEI SERVIZI E NELLE PRESTAZIONI IN TUTTO O IN PARTE ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE ORDINARIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006

ARTICOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1. Le procedure per l'affidamento di contratti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono disciplinate dal presente Regolamento, redatto secondo i criteri indicati dalla normativa vigente nel comparto degli organismi di diritto pubblico, svolgenti servizi di interesse generale, soggetti all'applicazione dei principi del Trattato CE, nonché ove applicabile del d.lgs. n. 163/2006, a seconda che si tratti di prestazioni rientranti nell'Allegato II.A ovvero nell'Allegato II.B di quest'ultimo, ovvero escluse comunque dal suo ambito di applicazione in ragione della loro specificità.

2. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- per "Fondazione" si intende la "Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste";
- per "Trattato CE" si intende il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- per "d.lgs. n. 163/2006" si intende il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- per "Allegato II.A" si intende l'allegato II.A del d.lgs. n. 163/2006, che elenca i servizi soggetti interamente all'applicazione del d.lgs. n. 163/2006;
- per "Allegato II.B" si intende l'allegato II.B del d.lgs. n. 163/2006 che elenca i servizi esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 163/2006, salvo che per i soli artt. 20 e 27 dello stesso;
- per "prestazioni artistiche o tecniche a connotazione soggettiva" si intendono i servizi e le forniture di cui all'art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006;
- per "d.lgs. CPS 708/1947" si intende il D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e le successive modificazioni e integrazioni di cui al D.M. 15 marzo 2005;
- per "lavoratori dello spettacolo" si intendono tutti quelli contemplati nelle categorie e nei raggruppamenti di cui all'art. 3 del d.lgs. CPS 708/1947, come modificato dal D.M. 15 marzo 2005
- per "Contratti" si intendono complessivamente le prestazioni, gli incarichi, i servizi e le forniture contemplati nel presente Regolamento, nei quali un soggetto assume l'obbligo di compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti della Fondazione a fronte di un corrispettivo;

- per "Elenco fornitori" si intende uno speciale elenco fornitori di prestazioni a vario titolo, tenuto dalla Fondazione, nel quale sono inseriti i soggetti la cui istanza di iscrizione sia stata accolta dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento;
- per "Selezione comparativa" si intende una procedura di selezione nella quale vengono invitati almeno 5 soggetti, tra quelli presenti nell'Elenco fornitori, ai fini dell'affidamento di un Contratto;
- per "Avviso di Selezione comparativa" si intende un invito trasmesso ad almeno 5 soggetti inseriti nell'Elenco fornitori, per la partecipazione ad una Selezione comparativa;
- per "Selezione mediante Avviso pubblico" si intende una procedura nella quale viene resa pubblica da parte della Fondazione, nelle forme di cui all'art. 8 del Regolamento, l'intenzione di affidare un Contratto determinato, anche per soggetti non iscritti nell'Elenco fornitori;
- per "Procedura negoziata senza pubblicazione di Avviso", si intende la specifica modalità di scelta del contraente prevista dall'art. 9 del Regolamento.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La Fondazione utilizza e valorizza al massimo le risorse tecniche, artistiche e professionali interne e ricorre alle ordinarie procedure di evidenza pubblica previste dalle vigenti disposizioni di legge, allorché si tratti di affidare contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che necessitino di essere esternalizzati.
2. Tuttavia in presenza di specifici presupposti e comunque in ipotesi ben definite, è consentito selezionare e/o individuare contraenti determinati, ai sensi del presente Regolamento, per prestazioni e servizi riconducibili a determinate categorie prestazionali non incluse tra quelle di cui all'Allegato II.A del d.lgs. n. 163/2006.
3. I Contratti di cui al presente Regolamento possono essere affidati per motivi straordinari e/o per esigenze tendenzialmente temporanee legate alle attività istituzionali della Fondazione o che, comunque, non riguardino attività generiche o continuative riconducibili alle normali mansioni, incarichi e competenze del personale e delle maestranze in servizio presso la Fondazione.
4. Le prestazioni oggetto del presente Regolamento hanno di norma una natura intellettuale, artistica o tecnica caratterizzata da comprovata qualifica e specializzazione.
5. La competenza per l'affidamento dei Contratti di cui al presente Regolamento è del Sovrintendente della Fondazione o un del Dirigente da questi delegato, secondo le prerogative attribuite dal Consiglio di Amministrazione o dallo Statuto della Fondazione.
6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i seguenti Contratti:

- servizi artistici e culturali riconducibili alle categorie n. 26 di cui all'allegato II.B del d.lgs. n. 163/2006;
- servizi artistici e culturali a connotazione soggettiva di cui all'art. 57, comma 2 del d.lgs. n. 57, comma 2, lett. b), elencati specificamente all'art. 9 del presente Regolamento;
- servizi relativi all'istruzione, anche professionale, compresa la formazione del personale interno, musicisti, cantanti, tecnici;
- servizi di collocamento e reperimento personale (eccetto i contratti di lavoro), comprese le maestranze e il personale dedicato alla realizzazione di eventi specifici;
- servizi sceno-tecnici di palcoscenico (con reparti macchinisti, attrezzeria, costruzioni, trasporti e magazzino);
- servizi di montaggio/smontaggio scenografie e allestimenti teatrali;
- servizi di coordinamento attività di service audio e luci in relazione alle dotazioni tecniche del teatro;
- il servizi relativi a prestazioni sanitarie;
- servizi di produzione e noleggi relativi a specifici eventi da realizzare;
- servizi di consulenza tecnica;
- servizi di studio e soluzione di questioni riguardanti l'attività e/o l'organizzazione della Fondazione;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio in giudizio della Fondazione;
- studi per l'elaborazione di schemi, atti, moduli, procedure amministrative o normative di cui si avvale la Fondazione;
- altri servizi di cui alla categoria n. 27 dell'allegato II.B del d.lgs. n. 163/2006.

7. Non rientrano, invece, nella previsione del presente Regolamento, essendo eventualmente assoggettati a differente disciplina prescindente dall'applicazione del d.lgs. n. 163/2006:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti imposti dalla legge, qualora non vi siano professionalità interne a ciò deputate;
- la difesa in giudizio ed il patrocinio della Fondazione o dei suoi amministratori, in qualunque ordine e grado;
- la nomina di componenti di commissioni;
- le prestazioni occasionali rese per attività effettuabili anche da parte di soggetti singoli persone fisiche non in possesso di partita iva e comunque per importi di modica entità entro i termini di legge;
- i lavori, i servizi e le forniture che possono essere affidate in economia secondo le procedure di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006;
- tutte quelle prestazioni che si sostanziano comunque in appalti inclusi nell'Allegato II.A del d.lgs. n. 163/2006.

- Tutte quelle prestazioni riservate espressamente alla nomina del Sovrintendente ai sensi dell'art. 8.5 dello Statuto della Fondazione.

ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTI PER AFFIDAMENTI ESTERNI

1. La Fondazione può ricorrere all'affidamento dei Contratti di cui al presente Regolamento qualora ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti di legittimità:

- 1) la realizzazione di specifici eventi rientranti nell'attività istituzionale della Fondazione o il raggiungimento di obiettivi determinati, richiede prestazioni professionali/artistiche/tecniche caratterizzate da specialità e durata prestabilita;
- 2) il personale o le maestranze presenti in organico non sono in possesso della professionalità e delle competenze specifiche richieste;
- 3) la struttura interna è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere alle esigenze e agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati;
- 4) la Fondazione non ritiene opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcuna figura stabile in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dalla struttura stessa.

2. La sussistenza dei presupposti di legittimità devono essere preliminarmente accertati dal Sovrintendente o da un Dirigente da questi appositamente delegato.

ARTICOLO 4 - REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

1. I Contratti vengono affidati a soggetti singoli, società o associazioni costituite nelle forme consentite dalla legge, in possesso di particolare e comprovata specializzazione e di adeguata esperienza riferita alle prestazioni da svolgere ivi compresa, se prevista da leggi o regolamenti, l'iscrizione in albi, ordini, associazioni categoriali o enti di certificazione, a seconda dell'oggetto del Contratto.

2. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati devono aver maturato un'adeguata e comprovata esperienza lavorativa nel settore inerente il Contratto da affidare.

ARTICOLO 5 - SOGLIE DI IMPORTO E RELATIVE PROCEDURE

1. In ossequio al principio di proporzionalità, l'affidamento dei Contratti di cui al presente Regolamento è disciplinato a seconda delle seguenti soglie di importo:

- a) fino a Euro 20.000, i Contratti possono essere assegnati in via diretta, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di specializzazione e competenza in relazione all'oggetto della prestazione, purché vi siano comprovate ed esplicite

ragioni che giustifichino l'affidamento diretto (celerità, economicità, urgenza, occasionalità, peculiarità della prestazione) e purché sia dimostrata l'idoneità dell'affidatario a svolgere le prestazioni richieste, risultante da curriculum specifico, eventualmente corredato da apposita documentazione attinente all'oggetto del Contratto di volta in volta considerato;

- b) da Euro 20.000 ad Euro 100.000, i Contratti sono affidati, secondo la procedura di cui all'art. 7 del presente Regolamento, previa comparazione dei curricula e sulla base del principio di rotazione e specializzazione, tra almeno 5 soggetti aventi i requisiti necessari, attingendo tra quelli regolarmente iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco fornitori istituito presso la Fondazione e individuati dal Sovrintendente o da un Dirigente da questi appositamente delegato. Qualora nell'Elenco non risultino fornitori iscritti in tal numero, in rapporto all'oggetto del Contratto, si può ricorrere anche all'assegnazione in via diretta prevista per la soglia precedente;
 - c) superiore a Euro 100.000, qualora si tratti di Contratti ricompresi nell'Allegato II.B del d.lgs. n. 163/2006 (servizi esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 163/2006), si procede all'affidamento nel rispetto dei soli artt. 20 e 27 del citato d.lgs. n. 163/2006, mediante predisposizione di apposito Avviso pubblico, secondo la specifica procedura prevista dall'art. 8 del presente Regolamento;
 - d) superiore a Euro 100.000, qualora si tratti di Contratti ricompresi nell'Allegato II.A del d.lgs. n. 163/2006 (servizi ai quali si applica il d.lgs. n. 163/2006), l'affidamento degli stessi avviene mediante idonea procedura ad evidenza pubblica nell'integrale rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 163/2006, per il settore dei contratti di servizi.
2. Indipendentemente dalle soglie di cui al comma 1, qualora si tratti di contratti riconducibili all'art. 57, comma 2 b) del d.lgs. n. 163/2006, si procede all'affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di Avviso, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione o del Sovrintendente, secondo le previsioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
3. Allo stesso modo, in caso di assenza di fornitori idonei iscritti nell'apposito Elenco, ovvero, di candidature in risposta ad Avviso pubblico, il Sovrintendente o il Dirigente da questi delegato possono ricercare discrezionalmente il candidato idoneo disponibile, da sottoporre a valutazione, secondo le procedure di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - SELEZIONE SEMPLIFICATA

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, il Sovrintendente o il Consiglio di Amministrazione, possono affidare i Contratti in via diretta selezionando il soggetto dall'Elenco fornitori istituito presso la Fondazione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) ci si trovi in presenza dei presupposti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a);
 - 2) nei casi di cui all'art. 5 comma 1, lett. b), qualora ci si trovi in presenza di una particolare, comprovata ed effettiva urgenza, adeguatamente motivata e approvata dal Consiglio di Amministrazione, che non consente l'utile effettuazione di alcuna procedura di Selezione comparativa;
 - 3) quando le procedure selettive mediante Avviso pubblico di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'Avviso pubblico di selezione;
2. In tutte le ipotesi di affidamento diretto del Contratto, deve essere acquisito il curriculum del prestatore individuato o, in alternativa, altra documentazione idonea in relazione allo specifico Contratto considerato, comprovante l'adeguata capacità di tale soggetto.
3. Qualora, in relazione al tipo di Contratto da affidare, vi siano più soggetti in possesso dei requisiti, il Contratto deve essere, di regola, affidato secondo il criterio della rotazione, quando compatibile con il criterio della specializzazione.
4. Fatte salve le previsioni eccezionali di cui al presente articolo e all'art. 9, il ricorso alle procedure di cui ai successivi artt. 7 e 8, deve ritenersi il procedimento ordinario per l'affidamento dei Contratti di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - CRITERI PER LA SELEZIONE COMPARATIVA

1. Qualora si intenda procedere ad una Selezione comparativa nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), il Sovrintendente, nell'ambito dei propri poteri, ovvero in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predispone tramite un Dirigente appositamente delegato e con il supporto degli uffici interni, un apposito Avviso di selezione comparativa nel quale sono evidenziati i seguenti elementi finalizzati ad individuare le professionalità richieste:
- 1) definizione dell'oggetto del Contratto, con eventuale riferimento a piani e programmi relativi all'attività della Fondazione;
 - 2) specifici requisiti curriculari e professionali richiesti per l'esecuzione del Contratto;
 - 3) durata del Contratto;
 - 4) luogo di svolgimento e modalità di esecuzione;
 - 5) corrispettivo-base per la prestazione con indicazione di tutte le informazioni connesse ivi comprese quelle di carattere fiscale e previdenziale;
 - 6) caratteristiche minime dell'offerta da presentare (offerta economica e offerta tecnica) e criteri di massima che verranno seguiti nella selezione dei candidati;

- 7) indicazione della struttura di riferimento della Fondazione per l'esecuzione del Contratto e del corrispondente referente.
2. L'Avviso di Selezione comparativa è inviato ad almeno 5 soggetti tra quelli iscritti nell'Elenco fornitori istituito presso la Fondazione, dotati degli idonei requisiti in relazione alla categoria del Contratto da affidare.
- Nell'Avviso di Selezione comparativa, oltre ad essere riportati gli elementi di cui al comma 1, è indicato un termine perentorio per la presentazione dei curricula e delle relative offerte riguardanti il Contratto, nonché un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
- L'esito della Selezione comparativa resta pubblicato sul sito internet della Fondazione per almeno 30 giorni.
3. Il Sovrintendente, o il Dirigente a ciò incaricato, procede alla valutazione dei curricula e delle relative offerte presentate sulla base dei criteri indicati nell'Avviso di Selezione. Ad ogni singolo curriculum e relativa offerta verrà attribuito, ai fini della redazione di una graduatoria, un punteggio che terrà conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
- a) qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso il Contratto da affidare;
 - b) esperienze già maturate dal candidato nel settore di attività di riferimento;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento del Contratto;
 - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul corrispettivo-base indicato nell'Avviso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità del Contratto da affidare.

ARTICOLO 8 - SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO

1. Qualora ci si trovi in presenza dei presupposti di cui all'art. 5 comma 1, lett. c), per i Contratti esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 163/2006 (Allegato II.B), il Sovrintendente, nell'ambito dei propri poteri, ovvero in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predispone tramite un Dirigente appositamente delegato e con il supporto degli uffici interni, un apposito Avviso pubblico, da pubblicare nelle forme di cui al successivo comma 6, per la selezione dei soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, ossia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, con invito ad almeno 5 concorrenti che abbiano manifestato interesse.
2. Il suddetto Avviso pubblico avrà i contenuti di cui al precedente art. 7 comma 1, oltre a quelli che la Fondazione riterrà opportuni ai fini di garantire la corretta partecipazione alla selezione da parte dei candidati invitati.
3. L'Avviso pubblico indicherà, altresì, le specifiche modalità con cui redigere l'offerta (qualora possibile suddivisa in offerta tecnica ed economica) relativa

al Contratto ed i dettagliati parametri con i quali si procederà alla valutazione, ai fini della redazione della graduatoria finale.

4. Per agevolare il vaglio delle competenze dei candidati, se ciò sarà indicato nell'Avviso, i soggetti collocatisi ai primi due posti della predetta graduatoria, potranno essere convocati per un colloquio orale, cui sarà attribuito un punteggio preventivamente stabilito nell'Avviso stesso.

5. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Direttore amministrativo ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei candidati, nell'Avviso pubblico verrà specificato che la selezione sarà effettuata attraverso apposita commissione, eventualmente costituita anche con il supporto e la partecipazione del personale della Fondazione. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti della Fondazione.

6. Dell'Avviso pubblico di cui al presente articolo si dà adeguata pubblicità sul sito internet della Fondazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia ovvero attraverso altre forme di comunicazione a mezzo stampa.

7. Dell'esito della selezione di cui al presente articolo deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

8. Per le ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 lett. d), trattandosi di Contratti ricompresi nell'Allegato II.A del d.lgs. n. 163/2006, il relativo affidamento non sarà soggetto alle previsioni del presente Regolamento, in quanto avverrà tramite idonea procedura ad evidenza pubblica regolata dalla specifica normativa dettata dal d.lgs. n. 163/2006, in materia di affidamento di contratti di servizi.

ARTICOLO 9 - PROCEDURA NEGOZIATA NON PUBBLICATA

1. Nel caso in cui i Contratti da affidare riguardino prestazioni artistiche o tecniche a connotazione soggettiva, riconducibili alle tipologie di cui all'art. 57, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006, la Fondazione potrà procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di Avviso, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione o del Sovrintendente, che dia evidenza delle caratteristiche soggettive del soggetto affidatario.

2. Qualora possibile, la Fondazione individua i prestatori da consultare sulla base dei dati presenti nell'apposita sezione dell'Elenco fornitori o, in mancanza, direttamente dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

3. La Fondazione seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Tali soggetti vengono contattati con le modalità ritenute più idonee in funzione del tipo di prestazione e contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi che la Fondazione ritiene essenziali per la prestazione richiesta.

4. La Fondazione sceglie il soggetto che ha offerto le condizioni più vantaggiose a seconda dei criteri prestabiliti al momento dell'avvio della procedura, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

5. A titolo esemplificativo, fra i Contratti affidabili mediante la procedura di cui al presente articolo, previa verifica e rispetto dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento, rientrano tutte le prestazioni da affidare a lavoratori dello spettacolo, consistenti in attività artistiche o tecniche connesse con la produzione e la realizzazione dello spettacolo, di cui all'art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, così come modificato dal D.M. 15 marzo 2005.

6. Resta inteso che la Fondazione utilizza e valorizza al massimo le risorse tecniche, artistiche e professionali interne, ricorrendo alle esternalizzazioni di lavori, servizi e forniture, solo nei casi ritenuti necessari, secondo i presupposti indicati all'articolo 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10 - ELEMENTI DEL CONTRATTO

1. Il Sovrintendente o il Dirigente appositamente autorizzato, qualora occorra anche su delega del Consiglio di Amministrazione, stipula in forma scritta i Contratti affidati ai sensi del presente Regolamento.

2. I Contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del prestatore contraente;
- b) oggetto della prestazione dedotta nel Contratto;
- c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) luogo o luoghi in cui viene svolta la prestazione;
- e) termine di esecuzione della prestazione o di durata del Contratto;
- f) ammontare del corrispettivo e modalità di corresponsione dello stesso.

3. La congruità del corrispettivo richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che la Fondazione ne ricava.

4. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'effettivo adempimento del Contratto e avviene secondo la pattuizione delle parti al momento della stipula.

5. La prestazione oggetto del Contratto è espletata senza vincolo di subordinazione né inserimento del contraente nella struttura organizzativa della Fondazione.

ARTICOLO 11 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Sovrintendente o il Dirigente appositamente delegato, in qualità di responsabile della Fondazione per l'esecuzione dei Contratti, verifica periodicamente la corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

2. Ferme restando le più precise forme di verifica previste nel Contratto, il suddetto responsabile è tenuto alla presentazione di una relazione finale scritta, illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, da sottoporre

al Consiglio di Amministrazione, qualora quest'ultimo lo richieda in relazione ad uno specifico Contratto.

ARTICOLO 12 - PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO

1. La proroga o il rinnovo del Contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento del contraente.
2. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare, e comunque non può superare la durata originaria del Contratto.

ARTICOLO 13 - ONERI ULTERIORI RELATIVI AL CONTRATTO

1. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendersi sempre al netto, se dovuti, di IVA e altri oneri previdenziali e fiscali anche riconducibili ad espresse disposizioni di legge o di regolamenti riguardanti albi e ordini professionali comunque applicabili ai soggetti contraenti.

ARTICOLO 14 - ELENCO FORNITORI

1. Per l'affidamento dei Contratti di cui al presente Regolamento, è costituito un apposito Elenco fornitori, nel quale possono essere inseriti i soggetti che abbiano inoltrato istanza di iscrizione, secondo il modello predisposto dalla Fondazione e che abbiano superato positivamente la verifica dei requisiti sottoposta all'approvazione Sovrintendente.
2. L'Elenco fornitori delle prestazioni previste dal presente Regolamento è costituito da una o più sezioni a seconda delle tipologie contrattuali rientranti nelle esigenze della Fondazione e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o del Sovrintendente.
3. Sulla base delle predette esigenze, verranno formate tante sezioni di Elenco fornitori quante siano le professionalità e le specializzazioni richieste, e verrà stabilito un numero massimo di soggetti da inserire, comunque non superiore a 10 per ciascuna sezione.
4. L'iscrizione nell'Elenco fornitori ha luogo su istanza degli interessati, qualora si tratti di singoli, o del rappresentante legale dell'associazione o della società o di altra forma di stabile aggregazione prevista dalla legge, ove si tratti di strutture composte da più soggetti anche con diverse specializzazioni.
5. L'istanza dovrà essere presentata entro il termine massimo stabilito dalla Fondazione e dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - 1) dichiarazione relativa al richiedente interessato, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (con allegata fotocopia del documento d'identità), dalla quale si attesti:
 - (se richiesto dalla legge o dalla Fondazione in relazione al Contratto) di essere iscritto all'albo professionale di appartenenza, ove previsto, in relazione alla professione dichiarata;

- (se richiesto dalla legge o dalla Fondazione in relazione al Contratto) di aver conseguito l'attestato di studio e/o di esperienza per le professioni che non richiedano l'iscrizione ad appositi albi;
 - l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del singolo ovvero del legale rappresentante, per reati che incidono sulla moralità professionale.
- 2) curriculum dettagliato con l'indicazione degli studi, dei percorsi formativi, delle attività svolte, delle specializzazioni e di tutte le altre informazioni utili alla valutazione del dichiarante con riferimento alle competenze e alla professionalità dichiarata.
6. L'istanza di iscrizione dovrà contenere l'espressa dichiarazione di presa coscienza e di accettazione del presente Regolamento, nonché l'indicazione delle sezioni di Elenco fornitori nelle quali il richiedente intenda essere inserito.
7. L'iscrizione nell'Elenco fornitori avviene previo esame ed accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione o del Sovrintendente e a suo insindacabile giudizio.
8. Previa comunicazione della Fondazione, il soggetto iscritto nell'Elenco fornitori dovrà, inoltre, produrre ogni tre anni, pena l'automatica esclusione dall'Elenco stesso, dichiarazione nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale si attesti che i dati anagrafici e/o dell'associazione o società (denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero telefono, fax, posta elettronica, etc.) non sono variati; detta dichiarazione dovrà essere corredata da copia aggiornata del curriculum relativo all'ultimo triennio successivo a quello presentato precedentemente. Resta inteso comunque che lo stesso soggetto iscritto dovrà produrre ogni documentazione integrativa, sempre nelle medesime modalità, in caso di modifica dei suddetti dati.
9. Successivamente all'accettazione da parte Consiglio di Amministrazione o del Sovrintendente, previo controllo della rispondenza dei requisiti necessari, la Fondazione dispone l'inclusione nell'Elenco fornitori.
10. la Fondazione dispone, altresì, la cancellazione dall'Elenco fornitori per quei soggetti che:
- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - siano, senza giustificato motivo, risultati inadempienti in relazione all'esecuzione di un Contratto;
 - siano risultati comunque responsabili di gravi inadempienze nei confronti della Fondazione.
11. Per la formazione dell'Elenco fornitori, il Sovrintendente o il Dirigente appositamente delegato, provvederà a predisporre adeguato avviso da

pubblicare con le modalità di cui all'art. 8 comma 6 del presente Regolamento, fornendo anche le ulteriori informazioni utili a consentire la corretta presentazione dell'istanza di iscrizione, purché in linea con le previsioni del presente articolo, ivi compresa la fornitura di un modello standard per la redazione dell'istanza di iscrizione da parte degli interessati.

ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Fondazione, sono fatti salvi tutti i contratti stipulati o aggiudicati precedentemente all'adozione del Regolamento medesimo.

110330mm4elv